

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-395	del 10/05/2016
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 21/DT per l'espressione dei pareri sulle classificazioni acustiche comunali – Revisione 0.	
Proposta	n. PDTD-2016-407	del 10/05/2016
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Vigilanza E Controllo	
Dirigente proponente	Dott. Marroni Valerio	
Responsabile del procedimento	Marroni Valerio	

Questo giorno 10 (dieci) maggio 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 21/DT per l'espressione dei pareri sulle classificazioni acustiche comunali – Revisione 0.

VISTI:

- la L.R. n. 44 del 1995 la quale all'art. 5, comma 2 lett. h) prevede tra le funzioni, attività e compiti di Arpae il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo e alla lett. i) lo svolgimento delle funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;

VISTI INOLTRE:

- la Legge Regionale n. 44/95 recante *"Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpae) dell'Emilia-Romagna"*, ed in particolare l'art. 4 in base al quale l'Agenzia, Ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, è dotata di autonomia tecnica ed amministrativa;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 124 del 1 febbraio 2010, ed in particolare l'art. 8 comma 2 il quale attribuisce al Direttore Tecnico di Arpae, nell'ambito delle funzioni di supporto al Direttore Generale, compiti di orientamento delle risorse professionali diffuse nella Rete dell'Agenzia;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la Delibera del Direttore Generale n. 65 del 27 settembre 2010, ed in particolare il combinato disposto dell'art. 4 con l'Allegato B lett. E), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell'Agenzia;

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell'attività di espressione di parere da parte di Arpae nel corso degli anni ha determinato talvolta per i Servizi coinvolti problematiche applicative e gestionali che si è ritenuto opportuno affrontare in modo omogeneo, al fine di promuovere uniformità di comportamenti tra le diverse Sezioni Provinciali dell'Agenzia;
- che l'attività di espressione di parere pone l'Agenzia in relazione con numerosi stakeholders provenienti da differenti ambiti ed identificabili nelle Autorità competenti, nell'Autorità giudiziaria, nei diversi organi ispettivi, nei rappresentanti di imprese o delegati e nella cittadinanza;

- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato , al fine di favorirne la tutela nell'esercizio delle proprie funzioni e nello stesso tempo assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dell'operato delle strutture dell'Agenzia preposte all'attività di rilascio pareri;

CONSIDERATO:

- che il predetto documento affronta tematiche a prevalente interesse interno all'Agenzia, e che per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche Enti diversi da Arpae Emilia-Romagna, il documento in questione, mentre mantiene piena coerenza nei confronti delle Strutture interne, rappresenta un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare il documento, allegato sub. A) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della la Circolare interna indirizzata alle Sezioni Provinciali di Arpae;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Valerio Marroni, Responsabile dell'Area Vigilanza e Controllo della Direzione Tecnica, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Arpae in materia di Decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, lo stesso Dott. Valerio Marroni;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna, indirizzata alle Sezioni Provinciali di Arpae, allegata sub. A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, recante la Linea Guida 21/DT per l'espressione dei pareri sulle classificazioni acustiche comunali – Revisione 0

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

LINEE GUIDA PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI SULLE
CLASSIFICAZIONI ACUSTICHE COMUNALI

INDICE

1 SCOPO

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

3 RIFERIMENTI

4 RESPONSABILITA'

5 LINEE GUIDA

5.1 Cogenza dei criteri regionali

5.2 Il percorso approvativo

5.3 Definizione delle "UTO"

5.4 Il "nuovo" (stato di progetto) e l'"esistente" (stato di fatto)

5.5 Le misure fonometriche a supporto del Piano

5.6 Le cosiddette "Fasce Cuscinetto"

5.7 Le strade: il rapporto fra i Criteri Regionali e il DPR 142/04

5.8 Sovrapposizione fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

5.9 Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA)

5.10 Rapporto fra Zonizzazione e nuovi strumenti urbanistici

5.11 Il nuovo orientamento alla semplificazione

5.11.1 Legge 106/11 e clima acustico

5.11.2 DPR 227/11 e impatto acustico

6 TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

ALLEGATO

Esempio di indice delle norme tecniche di attuazione della classificazione acustica comunale

Natura modifica:		In vigore dal
Redazione	Verifica	Approvazione
Riferimento Regionale Rumore	Direzione Tecnica	Direzione Tecnica

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 2 di 14</p>

1.SCOPO

Scopo delle presenti linee guida è quello di fornire elementi utili ai fini di:

- supportare l'operatore durante la predisposizione dei pareri tecnici;
- interpretare, secondo criteri omogenei, alcuni aspetti normativi controversi;
- uniformare i contenuti che compongono i pareri tecnici di Arpae.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si applicano a tutte le Sezioni Provinciali Arpae Emilia-Romagna.

3.RIFERIMENTI

- LR 44/95
- L 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi
- DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- LR 15/01 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
- DGR 2053/01 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””
- DGR 45/02 “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””
- DGR 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””

4.RESPONSABILITA'

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
Ricevimento richiesta parere	Responsabile ST/SSA e/o Resp. Distretto/Area
Istruttoria e espressione parere	Operatori dei Servizi
Archiviazione elettronica (SinaDoc)	Operatori dei Servizi

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 3 di 14</p>

5. LINEA GUIDA

Le presenti linee guida sono state predisposte a partire dalle indicazioni fornite attraverso un apposito Gruppo di Lavoro (GdL) regionale coordinato dalla “Eccellenza Campi Elettromagnetici e Rumore” di Arpa ER (ora Arpae) nel giugno del 2005. Sono state ora riviste da un nuovo GdL alla luce dell'esperienza acquisita nei 10 anni da allora trascorsi.

5.1 *Cogenza dei criteri regionali*

Proprio per il fatto che trattasi di “criteri”, i contenuti della DGR 2053/01 (da ora in poi anche semplicemente Delibera o DGR) non possono essere considerati “cogenti” intendendo con tale termine l'inderogabilità dell'assunto. Essi hanno lo scopo di omogeneizzare l'approccio alla materia su tutto il territorio regionale, ma consuetudini territoriali, esigenze locali, specificità ambientali possono talvolta richiedere l'applicazione di metodiche e scelte diverse da quelle indicate dai Criteri Regionali. L'esempio che più frequentemente può ricorrere è relativo alla definizione delle UTO ed al calcolo della Classe acustica corrispondente: è palese che il medesimo criterio può trovare congrua applicazione nella grande città e al tempo stesso risultare incoerente con realtà urbane minori o viceversa. Ogni scelta non pienamente conforme ai contenuti della Delibera dovrà tuttavia essere sorretta da adeguate motivazioni da esplicitare nella Relazione Tecnica che sempre accompagna la Classificazione Acustica.

5.2 *Il percorso approvativo*

Nel corso dell'anno successivo alla emanazione della LR 15/01, è stata modificata la procedura di approvazione della Classificazione Acustica indicata nell'art.3, comma 2. Ai sensi della LR n.31 del 25/11/2002 e precisamente dell'art.44, il parere di Arpae non deve essere reso prima della adozione in Consiglio Comunale, ma acquisito dal Comune dopo l'adozione, nei sessanta giorni dedicati alla pubblicazione e disponibili per le eventuali osservazioni.

Relativamente alla necessità da parte di Arpae di acquisire anche il parere dell'AUSL, pur a fronte delle semplificazioni intervenute negli ultimi anni nell'ambito delle procedure amministrative, nello specifico nulla è cambiato: Arpae esprime dunque parere con le

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 4 di 14</p>

modalità previste dall'art.17 della LR n.44 del 19.04.1995 ed essendo “titolare” del procedimento, deve provvedere ad acquisire dall'AUSL il parere sanitario preliminarmente alla formulazione del proprio parere; il parere sanitario verrà integralmente allegato al parere di Arpae, ma non necessariamente assunto nei contenuti del parere Arpae.

5.3 Definizione delle “UTO”

La Delibera offre alcuni spunti univoci ai Comuni per l'individuazione delle Unità Territoriali Omogenee tuttavia, diversamente dall'attribuzione della classe, la definizione dell'estensione delle UTO risulta di esclusiva competenza comunale, in quanto legata a scelte di “omogeneità” e di “uso” che ricadono maggiormente nella sfera delle scelte urbanistiche e pianificatorie di uso del territorio. Arpae potrà, a fronte di palesi contrasti con i criteri regionali o gravi incongruenze (esempio estremo, l'individuazione di una sola classe acustica per l'intero territorio comunale o eccessiva parcellizzazione) rilevarli e renderli noti alla Amministrazione stessa, richiedendo, in caso di conferma di tali scelte, di motivarle all'interno della Relazione Tecnica.

5.4 Il “nuovo” (stato di progetto) e l’“esistente” (stato di fatto)

La distinzione fra cosa deve essere ritenuto “esistente” e cosa invece debba ricadere nella definizione di “nuovo” assume grande valenza ai fini della Classificazione Acustica. La Delibera, nel cap. 2, intitolato “Classificazione acustica dello stato di fatto”, propone di considerare esistente tutto quanto presentato/attuato prima dell'inizio del processo di Classificazione Acustica (assegnazione dell'incarico interno/esterno), mentre tutto quanto presentato/attuato successivamente viene considerato come nuovo. In linea di massima, è comunque il Comune che stabilisce il cosiddetto “punto zero” prima del quale si ragiona in termini di stato di fatto e dopo il quale in termini di stato di progetto.

Ogni relazione di accompagnamento alla classificazione acustica dovrebbe dunque riportare chiaramente l'assunto del Comune.

Si tenga presente che anche i DPR 459/98 e 142/04 introducono una distinzione fra infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione. In entrambi i casi la distinzione è fatta sulla base dell'approvazione o meno del progetto definitivo alla data di entrata in vigore dello specifico DPR. Il caso, che potrebbe risultare apparentemente critico, è quello di una infrastruttura con progetto approvato nell'intertempo tra l'entrata in vigore dei DPR e l'inizio del processo di classificazione; in tale caso l'infrastruttura risulta soggetta ai limiti del

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 5 di 14</p>

relativo DPR per il nuovo, mentre ai fini della classificazione acustica deve essere considerata a tutti gli effetti esistente. Per questo caso non sussiste comunque alcuna criticità in quanto i limiti acustici sono sempre definiti dal rispettivo DPR (per le nuove infrastrutture), mentre a fini urbanistici e di classificazione acustica l'infrastruttura deve considerarsi come esistente.

5.5 *Le misure fonometriche a supporto del Piano*

Con l'esperienza acquisita nella redazione delle Classificazioni Acustiche, si è via via ridotto il ricorso a questa pratica, che resta comunque certamente, in generale, poco utile alla predisposizione del Piano di Classificazione Acustica, se non ai fini della verifica dell'effettiva esistenza di “conflitti” fra classi adiacenti recanti valori limite di livello sonoro che si discostano per più di 5 dBA (es.: classe III e classe V) e dei livelli sonori presenti in determinate UTO alle quali il Comune voglia attribuire una classe più restrittiva di quella indicata dai Criteri.

Grande valenza, invece, potranno assumere le misure fonometriche nella successiva fase di verifica ed individuazione delle criticità, preliminare alla redazione del Piano di risanamento acustico.

5.6 *Le cosiddette “Fasce Cuscinetto”*

Il ricorso a “fasce cuscinetto”, vale a dire l'individuazione di fasce di territorio di classificazione intermedia che creino un degradamento progressivo dei limiti di rumore, ha lo scopo -nell'intento di chi le introduce- di ottemperare al divieto di accostamento di Classi Acustiche aventi limiti di pressione sonora che si discostano di più di 5 dBA.

Tuttavia, questa pratica, non contemplata in alcun modo né dalla Legge Quadro, né dai Criteri Regionali, è da ritenere scorretta in quanto espone il Piano di Classificazione Acustica ad almeno due gravi difformità:

- a) l'attribuzione di una classe non pertinente con la destinazione d'uso di quella specifica UTO (si pensi ad esempio ad una zona “prevalentemente residenziale” o “area ad intensa attività umana” in aree classificate dal PRG come “agricole”);
- b) l'effetto “mascheramento” di un potenziale conflitto. L'intento che emerge dai Criteri Regionali è quello invece di favorire l'evidenza di queste potenziali incongruità che potranno così essere verificate ed assoggettate alle successive fasi di risanamento nei

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 6 di 14</p>

casi di reale presenza di livelli sonori misurati nelle due diverse classi che si discostino per più di 5 dBA. A fronte di conflitti meramente potenziali, si dovranno invece tutelare le classi acustiche inferiori nel corso del tempo ed in occasione di revisioni o varianti del Piano di Classificazione Acustica o trasformazioni urbanistiche. In ordine alla potenziale esistenza di aree a “rischio conflitto” quale conseguenza di nuove espansioni residenziali in prossimità, ad esempio, di esistenti aree produttive e viceversa, è opportuno che nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) venga espressamente indicata la necessità di valutazioni preventive dell’impatto o del clima acustico a seconda dei casi.

5.7 Le strade: il rapporto fra i Criteri Regionali e il DPR 142/04

La rumorosità delle infrastrutture di trasporto è disciplinata dagli specifici regolamenti di esecuzione ai sensi dell’art. 11 della L 447/95; tali infrastrutture non sono soggette, all’interno delle rispettive fasce di pertinenza, ai limiti di emissione, di immissione ed ai valori di attenzione fissati dal DPCM 14/11/97, che all’art. 4 c. 3 esclude altresì le infrastrutture di trasporto dall’applicazione del differenziale.

All’interno delle fasce di pertinenza il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto, per le aree in esse comprese, vi è un doppio regime di limiti: quello derivante dalla Zonizzazione Acustica, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall’infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Al di fuori delle fasce di pertinenza tutte le sorgenti concorrono al raggiungimento del limite di cui alla Zonizzazione Acustica.

Solamente per le strade di categoria E ed F i valori limite all’interno delle fasce di pertinenza coincidono, pur restando disgiunte le sorgenti da considerare (rumore immesso dall’infrastruttura disgiunto dal rumore immesso dalle restanti sorgenti sonore). Quindi, per una strada di tipo E e F, per cui il Comune abbia valutato una fascia di 50 m di classe III, nel periodo diurno, ad esempio, nei primi 30 m varrà disgiuntamente il limite di 60 dBA per il rumore stradale e di 60 dBA per l’insieme di tutte le altre sorgenti (perciò complessivamente si potrà arrivare ad un livello acustico massimo di 63 dBA); da 30 a 50 m varrà invece il limite di 60 dBA per tutte le sorgenti congiuntamente, compreso il rumore

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 7 di 14</p>

stradale. Al di fuori dei 50 m, varrà il limite della classe acustica ivi presente per il rumore prodotto da tutte le sorgenti, compreso il rumore stradale.

D'altra parte la presenza dell'infrastruttura rappresenta un vincolo urbanistico alle scelte di Classificazione Acustica che non può essere ignorato. Ciò si evince esplicitamente anche dalla Tabella A del DPCM 14/11/1997 che oltre ai parametri legati alla densità abitativa, commerciale, industriale e di terziario, indica la presenza del traffico veicolare ovvero di infrastrutture di trasporto come discriminante per l'attribuzione delle classi. In particolare, il decreto indica la classe IV per le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie e per le aree portuali; per il traffico veicolare prevede che la classe II sia compatibile con traffico veicolare locale, la classe III con traffico locale o di attraversamento, indicando nuovamente la classe IV per aree interessate da intenso traffico veicolare. La Zonizzazione delle aree prospicienti le infrastrutture ha dunque soprattutto l'obiettivo di scoraggiare la realizzazione, in vicinanza di infrastrutture a forte impatto acustico, di insediamenti incongrui (quali, ad esempio, insediamenti di tipo residenziale).

La classificazione delle strade ex DPR 142/04 sulla base dei criteri dettati dal Codice della Strada compete all'ente gestore delle stesse (per le strade comunali ai Comuni): tale classificazione deve essere riportata e descritta nella Relazione Tecnica di corredo alla Zonizzazione Acustica.

La classe acustica da assegnare alle fasce prospicienti le strade deriva in linea di principio dalla classificazione delle strade stesse sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali; nel caso di strade esistenti, qualora le reali condizioni di esercizio non corrispondano alle caratteristiche proprie della strada, la DGR prevede la possibilità di fare riferimento anche a tali condizioni, considerando ad esempio i flussi di traffico presenti (punto 4.1).

In considerazione dell'entità dei valori limite fissati dalla norma nazionale sia per le nuove infrastrutture stradali, sia per i nuovi ricettori all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stesse, le Amministrazioni possono conservare la sostanziale validità dei criteri della DGR -superati dal DPR 142/04- introducendoli quali vincoli di tipo urbanistico (obiettivi di "qualità") per impedire o quanto meno limitare il più possibile la realizzazione di nuovi insediamenti sensibili o di tipo residenziale nelle aree prossime alle infrastrutture di trasporto. Tali vincoli urbanistici potrebbero prevedere come obiettivi di qualità, in caso di

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 8 di 14</p>

realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate prospicienti strade esistenti, il rispetto dei limiti della classe acustica dell'area di appartenenza.

È bene rammentare che la DGR 2053/01 prevede, per le strade di progetto, aree prospicienti (in classe IV, III o II classe a seconda della tipologia dell'infrastruttura) di dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica dell'area attraversata; qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

Quanto previsto relativamente alle nuove infrastrutture ha carattere prescrittivo per le strade di competenza comunali e simili, mentre per le infrastrutture di competenza sovrapregionale può costituire comunque un importante riferimento da considerare nelle procedure di autorizzazione nazionale (ad es.: VIA).

E' opportuno inoltre ribadire che in occasione di varianti, aggiornamenti, adeguamenti o altro al Piano di Zonizzazione Acustica, l'Amministrazione comunale può riconsiderare la classificazione delle aree prospicienti tali infrastrutture, qualora sussistano le condizioni per un'eventuale variazione di classe; resta evidente che i limiti acustici per il rumore prodotto da tali infrastrutture rimangono, invece, univocamente determinati dallo specifico DPR e dalla data di approvazione del progetto dell'infrastruttura, rispetto all'entrata in vigore del decreto stesso e quindi dal fatto che esse risultino "nuove" o "esistenti" secondo le definizioni del medesimo.

Infine, una precisazione riguardo alla scelta, che alcuni Comuni compiono, di modificare l'ampiezza dell'area prospiciente le strade E e F, da 50 a 30 m, per farla coincidere con la fascia di pertinenza dell'infrastruttura ai sensi del DPR 142/04: tale scelta non è giustificata poiché -come già precisato- le due normative si muovono su ambiti diversi e l'ampiezza individuata dalla DGR è pari a 50 m dal bordo stradale in quanto tale distanza è sufficiente per un'attenuazione di 5 dBA del livello sonoro ed è quindi coerente con il passaggio di classe acustica.

5.8 Sovrapposizione fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

E' buona regola l'indicazione sulle cartografie della Zonizzazione Acustica, delle fasce di pertinenza stradale e ferroviaria con linee in grado di distinguere le fasce A e le fasce B, almeno per le strade di categoria superiore "A" e "B" (per tutte le categorie si otterrebbe un

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 9 di 14</p>

illeggibile ed indecifrabile intreccio di linee). Nelle situazioni, assai frequenti, di sovrapposizione di fasce afferenti a diverse infrastrutture, i valori limite da assumere sono quelli derivanti dalle indicazioni del DM 29/11/2000, vale a dire che come limite per il rumore complessivamente prodotto da tutte le infrastrutture varrà il valore limite più elevato fra quelli delle diverse fasce; ciascuna infrastruttura dovrà comunque singolarmente rispettare il limite stabilito dal proprio specifico regolamento.

5.9 *Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA)*

Le Norme Tecniche di Attuazione non sono strettamente previste da specifici richiami normativi, tuttavia è noto e consolidato che ogni strumento di pianificazione del territorio, quindi anche la Classificazione Acustica Comunale, necessita di “regole” per la gestione ed interpretazione del Piano stesso. Esse costituiscono lo strumento, ad esempio, per individuare e gestire i potenziali conflitti fra UTO, per regolamentare le aree prospicienti infrastrutture di trasporto, per fornire criteri per la classificazione di nuove aree e per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed altro ancora.

Negli anni però, e lo si può facilmente riscontrare con una rapida consultazione, le NTA hanno assunto forme e contenuti differenti e si sono talora eccessivamente “appesantite”. In realtà, tutti gli aspetti già regolamentati da specifiche normative nazionali e regionali, è opportuno vengano richiamati sommariamente, piuttosto che integralmente ripresi nel testo: oltre che ridondante, infatti, tale operazione spesso conduce ad errori o a modifiche/integrazioni, più o meno legittime, che ingenerano dubbi e conflitti interpretativi. Il percorso approvativo avviato in occasione di una Zonizzazione Acustica Comunale può rappresentare il momento opportuno ed ideale per ottemperare, da parte dei Comuni, anche agli obblighi previsti dalla Legge Quadro in ordine “*all'adozione dei regolamenti di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico*” (art.6, comma1, lett. e), quali ad esempio l'adozione del Regolamento per le Attività Rumorose Temporanee. E' però opportuno che tali regolamenti non vengano inglobati nelle NTA e che la loro adozione avvenga con procedimento magari contestuale, ma distinto rispetto alla Classificazione Acustica, così da consentire l'applicazione di procedure amministrative più semplici e veloci in caso di necessità di modifiche ai medesimi. Si rammenta altresì che per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici ex DPCM 05/12/1997, lo specifico argomento è semmai di pertinenza del

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 10 di 14</p>

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), in quanto i contenuti tecnici specifici non sono riferibili a scelte di tipo territoriale come quelle effettuate con la Zonizzazione Acustica.

Si precisa, infine, che frequentemente la classificazione acustica non segnala l'area da destinarsi permanentemente "a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto", come invece esplicitamente previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447/95 (art.4 comma 1 lettera a, congiunto con l'art.6 comma 1).

A titolo puramente esemplificativo, si riporta in Allegato un possibile "Indice" dei contenuti delle NTA.

5.10 Rapporto fra Zonizzazione e nuovi strumenti urbanistici

La Delibera dedica ampio spazio alla correlazione e coordinamento fra i due strumenti di pianificazione (Zonizzazione Acustica e Piano Strutturale Comunale). In virtù del dettato normativo derivante dalla LR n.15/01 (art.4, comma 1) ove "*...in assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art.20 della LR n.20 del 2000*" è chiaro che, qualora il Comune non abbia già approvato la Zonizzazione, provvederà nell'ambito del percorso di pianificazione urbanistica (PSC, POC, RUE) anche alla redazione (o all'aggiornamento) della medesima; in ogni caso, il PSC potrà essere adottato/approvato soltanto qualora presenti almeno i contenuti essenziali della Classificazione Acustica Comunale.

L'orientamento rimane comunque quello di suggerire ai Comuni di elaborare i due strumenti di pianificazione quantomeno in parallelo, insistendo sul dialogo continuo che deve sussistere fra i medesimi.

5.11 Il nuovo orientamento alla semplificazione

Le normative che via via si sono succedute in questi ultimi anni, anche in tema di tutela ambientale e di rumore, portano come comune denominatore il concetto della semplificazione.

In tal senso, coniugando le esigenze di prevenzione e tutela ambientale con la volontà di "semplificazione" del legislatore, è opportuno che l'introduzione di adempimenti ulteriori, quali ad es. valutazioni di impatto/clima acustico, non risulti generalizzata, bensì sia mirata alla gestione delle situazioni di potenziale criticità.

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 11 di 14</p>

Nei paragrafi seguenti, si sintetizzano le specifiche semplificazioni introdotte, a livello nazionale, in materia di acustica ambientale (già oggetto anche di una Nota dell'Area di Coordinamento Vigilanza e Controllo della DT di Arpa, protocollo n. PGDG/2012/2507 del 15/05/2012):

5.11.1 Legge 106/11 e clima acustico

La Legge 106 del 12/07/2011 stabilisce all'art. 5 (Costruzioni private), c. 5 (*Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione.....*) che, per i Comuni che hanno proceduto alla redazione della classificazione acustica ed al suo coordinamento con gli strumenti urbanistici già adottati, per "i nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al c. 2" dell'art. 8 della L 447/95 non sia più richiesta una relazione di valutazione del clima acustico a firma di un tecnico competente, ma sia sufficiente un'autocertificazione del tecnico competente che attesti il rispetto dei valori limite fissati dalla classificazione acustica comunale (differenziale compreso).

Nel caso specifico di Piani Urbanistici Attuativi, si ritiene corretto che venga prodotta una valutazione di clima acustico, qualora siano previste aree destinate alla realizzazione degli insediamenti elencati all'art. 8, c. 3 della L 447/95; nel caso in cui tale valutazione non sia già allegata alla documentazione è opportuno richiederla, anche nel caso sia presente la sola dichiarazione sostitutiva del tecnico competente, in quanto la L 106/2011 prevede esplicitamente la procedura "semplificata" solo in caso di rilascio del permesso di costruire per insediamenti residenziali privati.

5.11.2 DPR 227/11 e impatto acustico

Nelle Norme tecniche di attuazione è spesso prescritto, a proposito della documentazione di clima/impatto acustico, che possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva per tutte le attività produttive, centri commerciali, grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi che non utilizzano macchinari impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico.

La materia è stata normata dal DPR 19/10/2011, n. 227 (semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese), che introduce una serie di semplificazioni in materia di valutazione di impatto acustico, con alcune specificità che è bene ricordare.

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 12 di 14</p>

Si premette innanzitutto che:

1. il DPR 227/2011 si applica esclusivamente alle Piccole Medie Imprese ovvero alle imprese con meno di 250 dipendenti e meno di 50 milioni annui di fatturato (vedi art. 2 DM 18/04/2005) e che il possesso di questi requisiti dimensionali per accedere al regime di questo DPR dovrebbe peraltro essere preventivamente autocertificato dall'impresa allo Sportello Unico;
2. laddove nell'articolo 4 del DPR si fa riferimento alla condizione che "non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2" e che le "emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti" dal DPCM 14/11/1997 si deve intendere, in senso più ampio, la condizione per cui le emissioni sonore dell'attività siano tali da garantire il rispetto di tutti i valori limite definiti dal DPCM 14/11/1997, compresi i limiti di immissione differenziali.

Relativamente alla presentazione della documentazione di impatto acustico, le attività interessate alla semplificazione normativa introdotta dal DPR sopra citato possono suddividersi nelle seguenti tre tipologie:

- TIPO 1 (DPR 227/2011, art. 4, c.1)
attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- TIPO 2 (DPR 227/2011, art. 4, c.1)
ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- TIPO 3 (DPR 227/2011, art. 4, c. 2)
le rimanenti attività di PMI, diverse dalle precedenti, ma che ricadono, ovviamente, nelle tipologie per cui è prevista, secondo la Legge quadro, la presentazione di valutazione di impatto acustico (art. 8, c. 2 e c. 4, Legge 447/1995).

Le attività di TIPO 1 sono del tutto escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico (articolo 8, commi 2, 3 e 4, Legge 447/1995).

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p style="text-align: right;">Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 13 di 14</p>

Le attività di TIPO 2 e 3 mantengono l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8, Legge 447/1995), secondo i criteri regionali di cui alla LR 15/2001 ed alla DGR 673/2004, con la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà soltanto nel caso in cui non vengano superati i limiti di rumore individuati dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali). Qualora queste attività comportino, invece, il superamento dei limiti normativi, è fatto obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, che dovrà contenere anche l'indicazione delle misure previste per ridurre le emissioni sonore (LR 15/2001, art. 10, c. 7).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L 447/95, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell'esercente l'attività in quanto è limitata a dichiarazioni di fatti, notizie e informazioni di diretta conoscenza e non presuppone valutazioni tecniche specifiche (DGR 673/2004, art. 1, c. 7).

Si ricorda infine che le Amministrazioni possono programmare verifiche a campione:

- di tipo documentale, acquisendo la valutazione di previsione di impatto acustico nei casi di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- di tipo strumentale, in accordo con Arpae, per la verifica dell'effettivo rispetto dei limiti di legge, attraverso l'esecuzione da parte dell'Agenzia di rilevazioni fonometriche, ad attività funzionanti.

6. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0	09/05/2016		Prima stesura

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG21/DT</p>
<p><i>Espressione di pareri sulle Classificazioni Acustiche Comunali</i></p>		<p>Revisione 0 del 09/05/16 Pag. 14 di 14</p>

ALLEGATO

Esempio di INDICE delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica Comunale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
- 1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- 1.3 ZONE OMOGENEE
 - 1.3.1 Limiti di zona
 - 1.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore
- 1.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI
 - 1.4.1 Aree ferroviarie
 - 1.4.2 Aree aeroportuali
 - 1.4.3 Piste motoristiche e autodromi
 - 1.4.4 Attività temporanee e aree ad esse destinate
 - 1.4.5 Impianti a ciclo produttivo continuo
- 1.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA
- 1.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

CAPO II - TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

- 2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
- 2.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
 - 2.2.1 Contenuti della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (DGR 673/04)
- 2.3 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA "VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO"
 - 2.3.1 Contenuti della Valutazione del Clima Acustico (DGR 673/04)

CAPO III - ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

- 3.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

CAPO IV - ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

- 4.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO - FORMAZIONE E CONTENUTI
- 4.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

CAPO V - INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

- 5.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
- 5.2 STRUMENTI DI VERIFICA
- 5.3 NORME DI SALVAGUARDIA
- 5.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI